



CITTÀ DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO IUC

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 7.5.2015

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **E CONFORMEMENTE ALLO STATUTO COMUNALE** vigente disciplina l'applicazione nel Comune di Vittoria dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, **INTANTO CHE IL COMUNE NON ATTIVERÀ** la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 1.2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Vittoria relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 1.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. **IL COMUNE DESIGNA NEL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI IL FUNZIONARIO RESPONSABILE** a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; è data la possibilità di nominare funzionari responsabili diversi per i singoli tributi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Art. 1.4

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 1.5

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune provvede, per la TARI all'invio, al domicilio del contribuente, dei modelli di pagamento preventivamente compilati; facilita con ogni mezzo (manifesti, convegni, guide e pubblicazioni sul sito web, strumenti per il calcolo automatico in proprio) il pagamento della TASI e dell'IMU secondo il sistema dell'autoliquidazione.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo del singolo pagamento risulti uguale o inferiore a € 12,00, non sarà riscosso rinviandone l'incasso del corrispettivo unitamente a quello del periodo successivo. Con Riferimento alla TARI, tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del tributo va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino e le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 30 gg. al Comune che provvede all'invio o consegna dei nuovi modelli di pagamento.

Art. 1.6

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec mail, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro i termini di legge ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 1.7

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo si applicano ove possibili le norme generali in tema di ravvedimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **DEL 100 PER CENTO** del tributo non versato, con un minimo di **30 EURO**.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **DEL 50 PER CENTO** del tributo non versato, con un minimo di **30 EURO**.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del precedente articolo 1.6 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione fissa di **100 EURO**,

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione delle violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa.
7. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori applicati al tasso legale.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Le somme da pagare derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, possono essere rateizzate secondo i seguenti termini:
 - importi inferiori o uguali a € 1000,00 **MAX 10 RATE**;
 - importi compresi fra € 1001,00 e € 2.500,00 **MAX 20 RATE**;
 - importi compresi fra € 2501,00 e € 5000,00 **MAX 36 RATE**;
 - importi superiori a € 5.000,00 **MAX 40 RATE**.

Si accede alla rateizzazione previa istanza motivata da indirizzare al funzionario responsabile il quale entro 30 gg. notificherà con proprio provvedimento il numero di rate e l'ammontare delle stesse. Il mancato pagamento di n. **3 RATE** consecutive determina la decadenza automatica del beneficio.

Art. 1.8

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 1.7, comma 7, del presente regolamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 1.5, comma 3, del presente regolamento.

Art. 1.9

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applicano ove possibile, gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto disposto al c. 9 dell'art. 1.7 del presente regolamento.

Art. 1.10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o rateizzazione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 50,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 1.11

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Vittoria, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni di riferimento applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2.2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento o di altro termine previsto da norme statali, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 2.3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune, salvo diversa disposizione di legge.
3. L'imposta municipale propria non si applica, in quanto equiparate alle abitazioni principali ope legis, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:
 - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) Alla casa coniugale e alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU. Assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, tale norma viene estesa al coniuge convivente ;

- e) Il godimento del beneficio di cui al comma d.) è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU;
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anno solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

Art. 2.4

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'Imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
- a) Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in 2 unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura porzione di u.i.u. unità di fatto ai fini fiscali, in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
 - e) Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - f) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 2.5

SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 2.6

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vittoria relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio salvo quanto riservato allo Stato per gli immobili di cat. D applicando l'aliquota standard dello 0,76%, salvo diverse e successive disposizioni di legge.

Art. 2.7

BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in catasto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale a/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Terreni agricoli e per terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
4. Terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
5. Aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare anche annualmente i valori medi di mercato

attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

7. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
8. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere C), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 2.8

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali;
 - a seguito di perizia anche non giurata di un tecnico nominato dal contribuente, fermo restando il diritto del Comune di effettuarne tutti i riscontri anche mediante sopralluogo.

La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione di cui al punto precedente.

6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni sessanta alla cessazione dell'evento

Art. 2.9

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati di interesse storico-artistico)

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Art. 2.10

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

(Fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3,

comma 1, lett. B), C/9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione .

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 2.11

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purchè site nelle immediate adiacenze e che tale destinazione risulti o dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 2.12

FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è necessaria l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità" .
2. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 2.13

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati.
 - Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9
 - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto per gli immobili in cui si esercita tale attività
 - I fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810
 - I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
3. Sarà obbligo del contribuente che intende usufruire dell'esenzione presentare apposita dichiarazione IMU nei termini di legge.

Art. 2.14

AREE PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area c.d. pertinenziale individuata per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, (ad es. giardino, rampa, corsello ecc..).
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 2.15

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) della L. 147/2013.
 - a. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), a condizione che non risulti locata;
 - b. Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c. Condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo è la presentazione della dichiarazione entro i termini di legge da parte del soggetto passivo interessato;
 - d. L'esenzione dell'imposta si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare secondo le regole generali della disciplina in materia.

Art. 2.16

IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 2.17

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 2.18

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata

versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo,
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12 ,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa o successiva comunicazione all'Ufficio entro il termine della presentazione della dichiarazione IUC.

Art. 2.19

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per azioni di controllo da effettuarsi dal parte dell'Ufficio Tributi.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 1.7 comma 7 del presente regolamento con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi annui pari o inferiori a 12 euro.
6. Prima di procedere al rimborso, le somme versate in eccesso devono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2.20

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 3.1

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"
3. Con apposito atto saranno determinati annualmente i costi dei servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 3.2

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3.3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 3.4

SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; la durata del suddetto contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, determinata con apposito atto, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 3.6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 3.5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3.6

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota della TASI viene determinata dal comune con apposita deliberazione del consiglio comunale. Il comune, nel determinare l'aliquota rispetta in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 3.7

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore:
 - a) dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
 - b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) di ogni altra fattispecie meritevole di riduzione/agevolazione.

Art. 3.8

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante modello F24
2. Sono fissate due rate di versamento il 16/6 in acconto ed il 16/12 a saldo ed è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/6 di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
5. La TASI viene riscossa dal Comune mediante autoliquidazione da parte del contribuente secondo quanto già previsto per l'IMU. Il Comune dovrà facilitare con ogni mezzo possibile il calcolo di tale versamento mediante manifesti, campagne informative, guide, calcolatori automatici posti sul sito web ed ogni altro strumento considerato idoneo.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, previa o successiva comunicazione all'ufficio entro i termini della presentazione della dichiarazione IUC.

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 4.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f) le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4.2

RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa non sia superiore all'indice di produttività della categoria di appartenenza indicata nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4.3

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal Gestore così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. **NEL TERMINE ORDINARIO** per l'approvazione del bilancio di previsione, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il Piano Finanziario definitivo.
5. Il Piano Finanziario è approvato annualmente in concomitanza con l'approvazione delle tariffe.
6. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 4.4

SOGGETTO ATTIVO TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4.5

SOGGETTI PASSIVI TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile.
5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti delle medesime.
6. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano fermo restando la possibilità, su istanza di parte, di imputare il tributo direttamente all'associazione.

Art. 4.6

LOCALI ED AREE SOGGETTE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale. Il Comune comunicherà ai contribuenti, le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) i posti macchina coperti;
 - d) le cantine;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;

- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- h) aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Art. 4.7

ESCLUSIONI

1. **SONO ESCLUSE DALLA TASSAZIONE, LE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI O ACCESSORIE A LOCALI TASSABILI E LE AREE COMUNI CONDOMINIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1117 DEL CODICE CIVILE CHE NON SIANO DETENUTE O OCCUPATE IN VIA ESCLUSIVA.**
2. **SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DELLE SUPERFICI I LOCALI E LE AREE CHE PER LORO NATURA E CARATTERISTICHE O PER IL PARTICOLARE USO CUI SONO ADIBITI IN VIRTÙ DELLA USUALE ASSENZA DELL'UOMO, NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI IN MANIERA APPREZZABILE PER LA LORO NATURA O PER IL PARTICOLARE USO CUI SONO STABILMENTE DESTINATI. SONO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ESCLUSI.**
 - A) **LOCALI.**
 - I. **I LOCALI TECNOLOGICI STABILMENTE MUNITI DI ATTREZZATURE QUALI, A TITOLO D'ESEMPIO, IL LOCALE CALDAIA PER RISCALDAMENTO DOMESTICO, I PONTI PER L'ELEVAZIONE DI MACCHINE O AUTOMEZZI, CELLE FRIGORIFERE E LOCALI DI ESSICAZIONE, VANI ASCENSORI, CABINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;**
 - II. **TERRAZZE SCOPERTE, POSTI MACCHINA SCOPERTI;**
 - III. **I LOCALI E LE AREE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DOVE VIENE SVOLTA L'EFFETTIVA ATTIVITÀ SPORTIVA E/O AGONISTICA;**
 - IV. **I LOCALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CULTO, COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 8 E 19 DELLA COSTITUZIONE, LIMITATAMENTE ALLA PARTE OVE SI SVOLGONO LE FUNZIONI RELIGIOSE;**
 - V. **LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI QUALI ALTRI VANI SCALE;**
 - VI. **IMMOBILI INAGIBILI O INABILITATI PURCHÈ TALE CIRCOSTANZA SIA CONFERMATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE;**
 - B) **AREE.**
 - I. **LE AREE IMPRATICABILI O INTERCLUSE DA RECINZIONE;**
 - II. **LE AREE IN ABBANDONO O DI CUI SI POSSA DIMOSTRARE IL PERMANENTE STATO DI NON UTILIZZO;**
 - III. **LE AREE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVA ALLA VIABILITÀ INTERNA DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI E AREE DI PARCHEGGIO;**
 - IV. **LE AREE SCOPERTE ADIBITE A VERDE.**
3. **LE AREE INDICATE AI PUNTI DELLA LETTERA B) NON SONO ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA SOLO SE LE RELATIVE CARATTERISTICHE RISULTINO INDICATE NELLA COMUNICAZIONE E LE STESSE RISULTINO RICONTRABILI IN BASE A DICHIARAZIONI FORNITE DAL SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'AREA DI CUI AL PUNTO B.**
3. **BIS. I MAGAZZINI INTERMEDI DI PRODUZIONE, QUELLI ADIBITI ALLO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FINITI, DEVONO ESSERE CONSIDERATI INTASSABILI IN QUANTO PRODUTTIVI DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE A PRESCINDERE DALL'INTERVENTO REGOLAMENTARE DEL COMUNE DI CUI AL TERZO PERIODO DEL COMMA 649 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147/2013. DEVONO ESSERE PARIMENTI ESCLUSI DALL'AMBITO APPLICATIVO DELLA TARI LE AREE SCOPERTE CHE DANNO LUOGO ALLE PRODUZIONI IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI OVE SIANO ASSERVITI AL CICLO PRODUTTIVO.**
4. **NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE DI ESSE OVE SI FORMANO, IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI, A CONDIZIONE CHE NE DIMOSTRINO L'AVVENUTO TRATTAMENTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE, COME INDICATO AL COMMA 13 PUNTO C. ART. 4.19.**

Art. 4.8

DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base del comma 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
8. Il versamento del tributo avviene di regola in quattro rate mediante invio dei bollettini di pagamento al domicilio del contribuente; le scadenze delle rate sono determinate annualmente nel periodo che va da gennaio a ottobre. Rimane salva l'opportunità, ove ne ricorrano i motivi, di determinare il tributo in acconto con il calcolo del saldo entro il 31/12; sia l'acconto sia il saldo potranno essere ripartiti in più rate da determinare con apposito atto deliberativo.

Art. 4.9

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione, licenza, iscrizione camera di commercio, iscrizione previdenziale, apertura partita iva o ogni altro fatto rilevante ai fini della comprensione dell'occupazione dei locali.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 4.10

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti per il servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 4.11

UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 4.12

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a) Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b) Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti in altri immobili.

3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di assenza per qualsiasi motivo quali ad es. attività lavorativa prestata all'estero, degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, permanenza in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o nelle adiacenze dell'abitazione di riferimento. Verranno assoggettati a Pertinenza i locali di categoria catastale 'C2 – C6 e C7 ' uno per tipologia in conformità alla norma IMU in materia, intestati allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. A queste verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria dell'abitazione principale e l'indice di produttività specifica di quest'ultima sarà commisurato al 50 % rispetto a quello della relativa abitazione. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale 'C2, C6 e C7' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verranno titolati a pertinenza soltanto i locali con maggiore metratura. Ai restanti immobili , sarà applicata la tariffa di un immobile di residenza con unico occupante e l'indice di produttività specifica di quest'ultima sarà commisurato al 30 % rispetto a quello della relativa abitazione.
6. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - una persona per immobili di superficie fino a 30 metri quadrati;
 - due persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati;
 - tre persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati;
 - quattro persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati;
 - cinque persone per superficie tra 91 e 110 metri quadrati;
 - sei persone per superficie oltre 111 metri quadrati.
7. Le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, saranno classificate con la tariffa di un immobile di residenza con unico occupante e l'indice di produttività specifica di quest'ultima sarà commisurato al 30 % rispetto a quello per le abitazioni.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è diminuito dell'unità trasferita, previa presentazione di richiesta documentata. In caso di trasferimento dell'unica unità, sarà applicata la tariffa di produttività specifica ridotta del 30 % secondo la metratura di cui al precedente comma 6.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno.

Art. 4.13

UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 4.14

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. ***IN CASO DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE COMPRENDONO DIVERSE ATTIVITÀ NON UTILIZZABILI SINGOLARMENTE, SI APPLICA LA TARIFFA PREVALENTE IDENTIFICANDONE L'ATTIVITÀ PRINCIPALE.***
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, si applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, si può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. ***QUALORA L'UTENTE NON DOMESTICO, (IMPRESA) DIMOSTRI CON QUALSIASI MEZZO IL MANCATO UTILIZZO DELL'IMMOBILE. LA TARIFFA VIENE ESENTATA - PER 24 MESI - QUANDO L'ATTIVITÀ SIA FERMA A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI, CASSA INTEGRAZIONE, A CONDIZIONE CHE I LOCALI NON SIANO UTILIZZATI COME DEPOSITO E CHE IN ESSI SIANO PRESENTI SOLO STRUMENTAZIONI DI NON FACILE AMOVIBILITÀ. LA PRESENZA DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO A RIDOTTO ASSORBIMENTO PER GARANTIRE ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA DEI LOCALI NON È CAUSA OSTATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA SUDETTA ESENZIONE, CHE VIENE CONCESSA - PREVIA VERIFICA DEI NECESSARI REQUISITI - SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE, CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA STESSA.***
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 4.15

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 12, 00 (dodici) euro

Art. 4.16

RIDUZIONI TARIFFA

1. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e s.m.i.), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. Con apposito provvedimento verranno definiti i criteri e le modalità di calcolo della suddetta agevolazione. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
2. Alle utenze domestiche non di residenza, quindi, tenute a disposizione per uso stagionale o uso discontinuo, sarà applicato l'indice di produttività specifico commisurato al 30 % rispetto a quello della relativa abitazione.
3. Per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica è prevista una riduzione della tariffa nella misura del 10%.
4. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di km 2 tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta, fatta salva la determinazione del perimetro urbano di raccolta.

5. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, il verificarsi della condizione che genera l'agevolazione.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione ulteriore del 20%. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, mediante trasmissione di formale atto di diffida al Comune.
7. ***AI LOCALI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IDENTIFICATI CATASTALMENTE CON LE CATEGORIE C1, C2, C3, D1, D7, D8, D10 E ALTRI IMMOBILI ASSIMILABILI NON UTILIZZATI, PRIVI DI ALLACCIO AI SERVIZI PUBBLICI (LUCE, ACQUA, GAS) E PRIVI DI SUPPELLETTILI E ARREDI, NON VA APPLICATA NESSUNA TARIFFA COME DA COMMA 7 ART. 4.14***
8. Nel caso in cui risultino applicabili 2 o più agevolazioni sullo medesimo immobile, le stesse non possono essere cumulate e si applicherà quella maggiore.
9. ***INSERIRE UNA RIDUZIONE DEL 10% PER UN COMPONENTE FAMILIARE STUDENTE UNIVERSITARIO FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE. TALE RIDUZIONE PUÒ ESSERE RADDOPPIATA NEL CASO IN CUI GLI STUDENTI UNIVERSITARI SIANO PIÙ DI UNO ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE. L'AGEVOLAZIONE DE QUA VIENE CONCESSA PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA COMUNICAZIONE AI FINI TARI ALLEGANDO CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO ALLO STUDENTE E ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ISCRIZIONE UNIVERSITARIA. SARÀ CURA DEL RICHIEDENTE COMUNICARE LA CESSAZIONE DEI PRESUPPOSTI CHE HANNO GENERATO L'AGEVOLAZIONE.***

Art. 4.17

UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura percentualmente ridotta ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 4.18

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune fissa annualmente mediante delibera di Giunta i parametri reddituali che i pensionati, disoccupati o soggetti con handicap devono rispettare per la riduzione del tributo nella misura del 50%; la stessa agevolazione può essere concessa a soggetti differenti identificati come soggetti con particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate attraverso il mod. ISEE o mediante altri indici di volta in volta individuati.
2. L'istanza per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata da chi è in possesso dei requisiti dopo pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte dell'ufficio competente.
3. La presente agevolazione dovrà essere finanziata dall'Ente.

Art. 4.19

COMUNICAZIONI

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione, ai fini TARI, in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree ;
 - b) richieste di agevolazione, riduzione o esenzione.
 - c) venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuate entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangono invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'Anagrafe del Comune.
4. L'ufficio attività produttive comunica alla Direzione Tributi, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
5. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. La comunicazione può avvenire mediante consegna diretta, o spedizione postale, fax oppure ancora tramite pec.
7. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata.
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti o da un membro della famiglia stessa; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate da soggetti diversi in possesso di delega.
10. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
12. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
13. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) **SUSSISTENZA DI EVENTUALI DIRITTI ALL'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI (NEL CASO DI IMPRESE CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI SERVE PRESENTARE DOCUMENTAZIONE DELL'AVVENUTO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE);**
 - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h) In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
14. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta, posta elettronica certificata o fax.
15. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal mese successivo a quello in cui avviene la richiesta.
16. Le richieste di agevolazioni di cui all'Art. 4.18 , devono essere presentate al Comune entro la data indicata nel bando pubblicato annualmente , pena la non ammissibilità.

17. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
18. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 4.20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 4.21

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina della Tarsu ove compatibile;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non " ips e iqs" di cui allegato "A" e "B" saranno di anno in anno determinati con il PEF.

ALLEGATO A - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Numero componenti	ips	iqs
Famiglia 1 componente		
Famiglia 2 componenti		
Famiglia 3 componenti		
Famiglia 4 Componenti		
Famiglia 5 Componenti		
Famiglia 6 Componenti		

ALLEGATO B – COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Categoria	ips	iqs
N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole		
N02. Cinematografi, teatri		
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
N05. Stabilimenti balneari		
N06. Autosaloni, esposizioni		
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B		
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
N10. Ospedali		
N11. Agenzie, studi professionali, uffici		
N12. Banche e istituti di credito		
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
N16. Banchi di mercato beni durevoli		
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)		
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
N20. Attività industriali con capannoni di produzione		
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		
N23. Birrerie, hamburgerie, mense		
N24. Bar, caffè, pasticceria		
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
N26. Plurilicenze alimentari e miste		
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
N28. Ipermercati di generi misti		
N29. Banchi di mercato generi alimentari		
N30. Discoteche, night club		
2N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione SUP>191 mq		

2N24. Bar, caffè, pasticceria SUP>107 mq		
2N25. Generi alimentari (macellerie, pane, salumi e formaggi, supermercati) SUP>326 mq		
2N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio SUP>192 mq		
2N31. Commercio all'ingrosso di frutta, fiori e piante		
2N32. Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari		
2N33. Commercio all'ingrosso di beni durevoli		

ALLEGATO C
CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato.

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
<i>02 01</i>	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
<i>02 03</i>	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 05</i>	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 06</i>	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 07</i>	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
<i>03 01</i>	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
<i>03 03</i>	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
<i>04 01</i>	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
<i>04 02</i>	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
<i>07 02</i>	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
<i>07 05</i>	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>

07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi

16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati

18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra.